

## **COLLEGATO LAVORO – PERIODO DI PROVA – DURATA IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO – MISURA – MODALITA' DI COMPUTO – RICADUTE CONTRATTUALI - COMMENTO ANCE**

L'articolo 13 della Legge n. 203/2024 interviene sull'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo n.104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza, cfr. [Newsletter settimanale ANCE Brescia](#)), secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.

Il medesimo comma 2 viene ora integrato, prevedendo che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova, nell'ipotesi di un rapporto a termine, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, per i rapporti di lavoro a termine:

- di durata non superiore a sei mesi  
il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni

mentre

- di durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.  
Il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a trenta giorni.

Di conseguenza, per le imprese che applicano il CCNL sottoscritto da ANCE, i periodi massimi di durata del periodo di prova, nell'ipotesi di durata del contratto a termine non superiore a sei mesi, andranno uniformati alla nuova previsione legale.

Ricordiamo, infatti, che la disciplina introdotta, sul punto, dal rinnovo del 2022 del CCNL, definiva un periodo di prova non superiore a:

- 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello;
- 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati;
- 25 giorni di lavoro per i qualificati;
- 15 giorni di lavoro per gli altri operai,

con previsioni che, oggi, si rivelano, nei primi tre casi sopra riportati, come contemplati, originariamente, dalla norma contrattuale, superiori alla nuova previsione normativa recentemente intervenuta.

Resta invariato l'ultimo periodo del comma 2, secondo cui, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova, come, peraltro, da sempre sostenuto da ANCE Brescia nell'attività consulenziale verso le imprese.

Per quanto siano presumibili chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro o dell'Ispettorato Nazionale, il Servizio sindacale di ANCE Brescia è fin d'ora a disposizione delle imprese associate per la gestione dell'importante modifica normativa, anche vista l'interesse datoriale verso l'istituto della prova e la frequenza nella costituzione del contratto a termine da parte delle imprese edili.